

CAIO TREBAZIO TESTA

Profilo di un giurista dell'età 'di mezzo' tra Repubblica e Principato

Giuseppe Lariccia

Saggio estratto dalla tesi di laurea in Storia del Diritto Romano presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno, il giorno 28.04.2014 Relatore Prof. M. d'Orta, Correlatore Prof. F. Lucrezi. Pubblicato su proposta del Relatore.

Presentazione del relatore

Il saggio di cui è autore il dott. Giuseppe Lariccia - < *Caio Trebazio Testa. Profilo di un giurista dell'età 'di mezzo' tra Repubblica e Principato* > -, sintesi della tesi di laurea, attende alla disamina del ruolo svolto nella giurisprudenza 'di mezzo', che si colloca tra l'ultima Repubblica e gli inizi del Principato, da un *iurisperitus* di chiara fama: Caio Trebazio che Cicerone denomina 'Testa'. Dalla biografia si apprende che, da Velia, questi si porta a Roma rinvenendo, secondo l'uso del tempo, nello stesso Cicerone e in Quinto Cornelio Massimo i *praeceptores* che gli avrebbero consentito di affermarsi nel sociale ed eccellere nella professione di giurista. L'autore espone, con piana scrittura, come Trebazio si sia 'caricato' delle complessità del diritto sostanziosamente contribuendo alla progressione del *ius civile*: al giurista vanno attribuite innovazioni che toccano gangli importanti della materia giuridica come i *codicilli* testamentari escogitati per risolvere una delicata questione successoria, sollecitato da Augusto che al giurista si sarebbe rivolto. Viene esposto nel saggio che nei *consilia* di Cesare prima, poi di Augusto, il giurista rivestì ruolo di protagonista imponendosi per la *interpretatio*, tanto, che Augusto concesse a Trebazio, oramai anziano, il *ius publice respondendi ex auctoritate principis*. Si affrontano nel saggio ulteriori e notevoli questioni e le proposizioni ricostruttive si svolgono secondo modalità date dalla articolazione, e disarticolazione, delle informazioni, benché parche, pervenute. Quanto consente all'autore di proporre una ricostruzione del tessuto giurisprudenziale della tarda-repubblica e degli inizi del principato coerente alle linee teoriche, alle logiche, alle tecniche di quella *scientia iuris*, alla vastità di interessi culturali che connota quella giurisprudenza. Per tale novero di ragioni e per le capacità analitiche dell'a. - tali da offrire un contributo originale nella impostazione delle questioni, aggiornato nella letteratura, attento alla esegesi delle fonti - si propone la pubblicazione del saggio < *Caio Trebazio Testa. Profilo di un giurista dell'età 'di mezzo' tra Repubblica e Principato* > nella sezione 'Esordio' della Rivista del Dipartimento di Scienze Giuridiche Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Salerno "Law & Legal Systems".

Maurizio d'Orta

Presentazione del correlatore

Nel saggio viene ricostruito, in modo suggestivo e interessante, il percorso formativo del giurista Caio Trebazio, a partire dalla venuta a Roma da Velia, prendendo in esame, in particolare, il nesso di discepolato con grandi personaggi del tempo - come Marco Tullio Cicerone e il maestro di diritto

Q. Cornelio Massimo -, il progressivo rilievo che Trebazio acquisisce quale *iurisperitus* della età 'di mezzo' tra Repubblica e Principato, e il suo ruolo di maestro di giureconsulti della successiva generazione (fra cui Bleso e il grande Marco Antistio Labeone). La linea ricostruttiva pone al centro la sua particolare *interpretatio*, espressa in un tempo di sofferenza per la *res publica* e per i *cives*, che sembrano costretti a soccombere alla invasività dei poteri forti, ai grandi antagonisti Pompeo e Cesare, e in seguito Antonio e Ottaviano. Viene così restituito, con un vivace affresco, il clima di sofferenza 'costituzionale' del tempo, con una particolare sottolineatura del rapporto tra l'elaborazione giurisprudenziale e il contesto sociale e politico che fece ad essa da contorno. Significativa, segnatamente, l'analisi del testo pomponiano - adeguatamente valorizzato - D. 1.2.2.45, *l. sing. ench.*, ove si pone a confronto la teorica di Trebazio con quella di altri autorevoli giuristi della generazione 'di mezzo', Aulo Cascellio e Aulo Ofilio, restituendo le peculiarità di ognuno. Convincenti, in particolare, le argomentazioni dell'autore riguardo alla statura intellettuale di Trebazio, attestata dalla considerazione prestatagli da Cesare e da Augusto che a lui concesse il *ius publice respondendi ex auctoritate principis*. Il saggio si segnala per l'attenzione prestata alle tematiche giuridiche e sociali di riferimento, per la perizia usata nella lettura delle fonti e per l'ampia e approfondita consultazione della dottrina in materia, rispetto alla quale l'autore non manca di prendere posizione in modo autonomo e originale.

Francesco Lucrezi

1 -. Da Velia Caio Trebazio¹ si porta a Roma² attratto dallo studio del diritto e, ligio al costume romano che richiede un patronato e una guida che indirizzi e tuteli, interseca l'autorevolezza di Cicerone.

¹ Su Caio Trebazio, denominato da Cicerone affettuosamente 'Testa', ampia letteratura. Per la dottrina più risalente, cfr.: O. STANGE, *De C. Trebatio Testa et eius loco inter aequales*, Berlin 1849, *passim*; O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, 2, Lipsiae 1889, 343ss.; F. P. Bremer, *Iurisprudentiae Antheadrianae quae supersunt*, 1, *Liberarum rei publicae iuris consulti*, Lipsiae 1986, 376ss.; P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*, München-Leipzig, II ed., 1912, 73 ss.; B. Kübler, *Geschichte des römischen Rechts*, Leipzig 1925, 140; P. Sonnet, *Trebatius Testa*, Jena 1932, *passim*; Id., sv. < C. Trebatius Testa > (n. 7), in *PW.*, VI, A.2, Stuttgart 1937, 2251ss.; A. Berger, sv. < C. Trebatius Testa >, (n.7), in *P.W.*, suppl. VII, Stuttgart 1940, 1619ss.; Id., sv. < Trebatius, Caius T. Testa >, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 741; L. Wenger, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien 1953, 228 nt. 54, 485. Per la più recente dottrina si rimanda a: W. H. Alexander, *Cicero on C. Trebatius Testa*, in *Classical Bull.*, 38, 1961-62, 65ss., 74ss.; M. Schanz, C. Hosius, *Geschichte der Römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*, I, IV ed., *Die Römische Literatur in der Zeit der Republik* (1927), rist. München 1959, spec. 596, 624ss.; W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung, Nachdruck der Ausgabe*, II ed., Graz - Wien - Köln 1967, 28; F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. Firenze 1968, 79, 86 nt. 2, 93, s., 102, 108, 118, 280 nt. 7, 359; A. Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, L. Labruna (cur.), 1, Napoli 1968, 144 s.; L. Ross Taylor, *Republican and Augustan Writers enrolled in the Equestrian Centuries*, in *Trans. And Proc. Of the Am. Philol. Ass.*, 99, 1968, 469ss.; R. Orestano, sv. < Trebazio Testa >, in *NNDI.*, XIX, 1973, 672s.; F. Wieacker, *Römische Rechtsgechichte, Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I, München, 1988, spec. 612s.; M. Talamanca, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in G.G. Archi (cur.), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*. Atti di un seminario Firenze 27 - 28/5/1983, pubbl. Milano 1985, 29ss. Da ultimo, si rimanda a M. d'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli 1990, *passim.*, con indicazione di letteratura.

² Delle origini veliesi di Caio Trebazio rende testimonianza l'Arpinate in una celebre lettera del 44 a.C. indirizzata a Trebazio, mediante cui l'oratore invita il più giovane amico a non disfarsi dei suoi possedimenti, le < *paternae possessiones* >, decantando la salubrità dei luoghi: < *Amabilior mihi Velia fuit, quod te ab ea sensi amari. Sed quid ego dicam 'te', quem quis non amat? Rufio medius filius tuus ita desiderabatur ut si esset unus e nobis. Sed te ego non reprehendo qui illum ad aedificationem tuam traduxeris. Quamquam enim Velia non est vilior quam Lupercal, tamen istuc malo quam haec omnia. Tu si me audies, quem soles, has paternas possessiones tenebis (nescio quid enim Velienses verebantur) neque Haletem, nobilem amnem, relinques nec Papirianam domum desereres; quamquam ila quidem habet lotum, a quo etiam advenae teneri solent; quem tamen si excideris, multum prospexeris. Sed in primis*

Dei rapporti con Trebazio si apprende dallo stesso Cicerone e le *epistulae ad familiares* provano le attenzioni prestate al giovane veliese³. L'oratore informa circa l'insegnamento di diritto a lui impartito dal *praeceptor* Q. Cornelio Massimo, giurista di fama, come testimonia Pomponio nel *Liber singularis enchiridii*, notizia pervenuta a Giustiniano:

D. 1.2.45, Pomp. *l. sing. ench. Fuit eodem tempore et Trebatius qui idem Corneli Maximi auditor fuit.*

Deve supporre che il giurista antoniano attinga allo stesso Cicerone considerato che, ancora in una *epistula* indirizzata a Trebazio, l'Arpinate menziona Q. Cornelio Massimo e tali Vecerra e Manilio, maestri dell'aspirante giurista:

Cic., *ad fam.* 7.8 ... *querar cum Vacerra et Manilio: nam Cornelio nihil audeo dicere, cuius tu periculo stultus es, quoniam te ab eo sapere didicisse profiteris*

Su Manilio si torna, nelle *ad familiares*, facendo cenno alla fruizione di rapporti intrattenuti col grande *iuris peritus* Q. Mucio Scevola:

Cic. *ad fam.* 7.10.2 *Valde metuo, ne frigeas in hibernis; quamobrem camino luculento utendum censeo, idem Mucio et Manilio placebat, praesertim qui sagis non abundares: quamquam vos nunc istic satis calere audio; quo quidem nuntio valde mehercule de te timueram.*

E se per Vecerra e Manilio scarse notizie residuano, e poco o nulla si apprende della loro *scientia*, Q. Cornelio Massimo viene ricordato come giurista affermato⁴ e l'Arpinate tiene a rimarcare l'autorevolezza:

Cic., *ad fam.* 7.17.3 ... *hoc, quemadmodum vos scribere soletis in vestris libris, idem Q. Cornelio videbatur.*

oppoertunum videtur, his praesertim temporibus, habere perfrugium primum eorum urbem quibus carus sis, deinde tuam domum tuosque agros, eaque remoto, salubri, amoeno loco; idque etiam mea interesse, mi Trebati, arbitror. Sed valebis meaque negotia videbis meque dis iuvantibus ante brumam expectabis > (Cic., *ad fam.* 7.20). Il distacco dai possedimenti veliesi di famiglia si spiega, all'indomani delle idi di marzo, con l'esigenza di Trebazio di obliare trascorsi coinvolgimenti con Cesare, e il partito cesariano, nel sentore dell'opposto orientamento politico dei veliesi, un < atteggiamento ispirato dal timore di possibili sortite di un ambiente cittadino angusto e per questo ancor più inesorabile. Una cautela opportuna, a maggior ragione, se si consideri la coerente impostazione ideologica di quel municipio, sensibile al richiamo dei valori fondamentali della libertà sul concreto piano politico-sociale > (M. d'Orta, *Inquietudini di Trebazio Testa cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 2, Napoli 1984, 951).

³ A Trebazio, che gli fa richiesta di esporre i *Topica* di Aristotile, Cicerone, in viaggio marittimo da Velia a Reggio nel 44 a.C., senza ausilio di libri e confidando nella sola memoria, dedica al giureconsulto i suoi *Topica (ad Trebatium)* confezionati secondo modalità aristoteliche: un trattato sui *loci (topoi)*, ovvero, le sedi degli argomenti, dunque, i fondamenti delle argomentazioni.

⁴ Di Q. Cornelio Massimo si ricorda l'opinione espressa in materia di *instrumentum vineae* ripresa da Alfeno Varo nel secondo libro del Digesto e tramandata sino a Giustiniano: < *Vinea et instrumento eius legato instrumentum vineae nihil esse Servius respondit: qui eum consulebat, Cornelium respondisse aiebat palos perticas rastros ligones instrumenti vineae esse: quod verus est >* (D. 33.7.16.1, Alf. 2 dig.).

La fama di Trebazio non è circoscritta al suo tempo e, a buon titolo, viene indicato quale maestro di diritto, *praeceptor*, da giuristi della generazione successiva.

Sarà di lui discepolo Bleso - < *Trebatii, ut videtur, discipulus* > annota il Bremer⁵ - e, benché di questi non residuino i *responsa*, resta comunque attendibile che abbia provveduto a esporre parte della produzione giuridica di Trebazio, ed altra parte esporranno Labeone e Cassio - < *Trebatii responsorum partem videtur edidisse, quorum alias partes fortasse et Labeo et Cassius ediderunt* > - soggiunge Bremer⁶.

Potrà fregiarsi di essere allievo di Trebazio, al di là di ogni altro, M. Antistio Labeone - < ... *institutus est [...] a Trebatio* > ricorda Pomponio - e il discepolato da Trebazio consentirà al giurista sannita di stabilire linee di continuità ermeneutica col maestro repubblicano Servio Sulpicio Rufo, col mondo serviano: Trebazio è *trait d'union* e interprete di una progettualità giuridica, elaborata da Servio, coerente a nuove tematiche economiche. I legami ancor più si corroborano se si consideri che il padre di Marco Antistio Labeone, Pacuvio Antistio Labeone, cesaricida⁷, a sua volta, fu allievo di Servio tra i più prestigiosi⁸.

Molti fili si congiungono.

Posti gli assunti è dunque possibile offrire una lettura del ruolo di Trebazio *iurisperitus* operante in una età - fine repubblica e inizi principato - di crisi dell'assetto 'costituzionale' dello Stato cittadino e delle garanzie democratiche dei *cives*: la < *res publica iusta et iam suis nitens viribus* >⁹, come era nelle aspirazioni di Bruto, appare sacrificata, con essa, impedito l'ordinario funzionamento degli assetti istituzionali e il disegno ciceroniano del *consensus omnium*. All'indomani della uccisione di Cesare amare consapevolezze emergono e, infrante le aspettative di restaurazione della repubblica, caduto il motivo della *restauratio reipublicae* che aveva sostenuto tanti uomini *iusti* inverte di *libertas*, si assiste al dilagare di una *potentia* < *in vi posita [...] et armis* >: *potentia* dell'uomo solo - Ottaviano - carente di *ratio, modus, lex, mos, officium, iudicium, existimatio civium*.

Resta conclamata, all'alba del nuovo regime, la frattura tra quanto Ottaviano attualmente rappresenta, il senso della sua presenza nello Stato, e l'ideale della *restauratio rei publicae*¹⁰: la *potentia* di Ottaviano appare sempre meno coerente, sempre meno compatibile, in termini di legittimità giuridico-costituzionale, < con l'auspicata *gubernatio consilii et auctoritatis* e con il compito dell'individuo al servizio della *libertas* e della *res publica* >¹¹.

In questa temperie deve cogliersi il ruolo di *iurisperitus* di Trebazio.

⁵ Bremer, *Iurisprudentiae Antheadrianae*, I cit. 3.

⁶ Bremer, *ibidem*.

⁷ Plut., *Brut.* 12.

⁸ D. 1.2.2.44, Pomp. *l. sing. ench.*

⁹ Cic., *Brut.* 1.4a.3.

¹⁰ L'eredità di Caio Giulio Cesare, le prime 'maschere' della monarchia, la genesi di un dispotismo per taluni illuminato, secondo altri fattore imponderabile, è tematica ora approfondita, con pregevoli analisi ricostruttive, da F. Costabile, *Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps. Dal divi filius al Cristus. Augusto e le maschere del potere*, con un contributo di R. Laurendi, Roma, 2013, *passim*, ivi ampi riferimenti bibliografici e analisi di fonti.

¹¹ E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, 397. Il motivo della < *potentia* < *in vi posita [...] et armis* >, col corollario di *ratio, modus, lex, mos, officium, existimatio civium*, si desume da Cic., *Brut.* 3. La *gubernatio consilii et auctoritatis* si legge in Cic., *Brut.* 1.14.2. Le 'suggestioni' che esercita il tema del principato, la *vexata quaestio* connessa alle sue origini, la problematica se possa dirsi 'rivoluzione' il passaggio dalla *res publica* al regime del *princeps*, per tutti, in F. GUIZZI, *Il principato tra "res publica e potere assoluto"*, Napoli, 1974, *passim*. Una recente lettura dell'*Index rerum a se gestarum*, restituzione autobiografica del principe e del suo *novus ordo*, ancora in F. GUIZZI, *Augusto. La politica della memoria*, Roma, 1999, *passim*.

L'ampia cultura giuridica ma la sensibilità a interloquire con altre culture non omogenee allo stretto giuridico¹², la capacità di incidere nei percorsi elaborativi del *ius civile* ma la propensione a rapportarsi ai grandi protagonisti della scena sociale pur non restando direttamente coinvolto nei percorsi della politica¹³, fanno di Trebazio un esponente dei più autorevoli della generazione dei giuristi 'di mezzo', tra repubblica e principato¹⁴, e se con eccessivo taglio critico, che vale riserva, venga assunta la sua teorica e se ne valutino esclusivamente in tale accezione le logiche, ogni giudizio risulterà inadeguato ove si prescindesse dalla lettura dello sfondo e si evitasse di valutare il dato 'ambientale' in cui il giurista è costretto a operare.

Vero è che Trebazio, più di altri intellettuali della generazione coeva, per inclinazione caratteriale e sensibilità, avverte il peso dei tempi, il calo di moralità, il degrado dei rapporti pubblici e privati. Restituirne la presenza entro il panorama della intelligenza, non solo giuridica, dell'ultima repubblica è lettura che incontra < questa anomala e del tutto particolare situazione in cui egli si è trovato: da ciò, oggettive difficoltà ad assumere e a valutare congruamente l'esperienza scientifica di Trebazio nella sua interezza, a intenderne omogeneamente i significati, a fissarla in una rete concettuale univoca >¹⁵.

Quanto induce a interrogativi, a remore valutative, che ostano a una piana percezione della teorica del giurista posto il disadattamento da questi avvertito in una contemporaneità disgregata, di modo che, < ancora ritenuto 'avanzato' se confrontato al sapere della scienza giuridica dell'ultimo periodo della repubblica, appare sovente in ritardo rispetto alle linee della speculazione giurisprudenziale del primo principato: una doppia verità incomprensibile se non si approfondisce la

¹² Si suppone una inclinazione avvertita da Trebazio per l'epicureismo. La notizia viene da Cicerone - < *Mirabar quid esset quod tu mihi litteras mittere intermisisses. Indicavit mihi Pansa meus Epicureum te esse factum. O castra traepclara! Quid tu fecisses, si te Tarentum et non Samarobrivam misissem? Iam tum mihi non placebas, cum idem tuebare, quod Seius familiaris meus. 2. Sed quonam modo ius civile defendis, cum Omnia tua causa facias, non civium? Ubi porro illa erit formula fiducia, UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET? Quis enim est, qui facit nihil nisi sua causa? Quod ius statuet COMMUNI DIVIDUNDO, cum commune nihil possit esse apud eos qui omnia voluptate sua metiuntur? Quomodo autem tibi placebit IOVEM LAPIDEM iurare, cum scias Iovem iratum esse nemini posse? > (ad fam. 7.12.1-2). L'Arpinate si chiede, non senza sarcasmo, in qual modo, professandosi epicureo, Trebazio possa svolgere con deontologia la sua attività di giureconsulto, come adeguatamente possa svolgere l'*interpretatio* nella materia del diritto civile: il rilievo ciceroniano, in realtà, cela ben altre tensioni. L'oratore diffida del grande disordine che l'epicureismo procura con la sua diffusione e teme il declino irreparabile dei costumi e dei valori nazionali. Sulla *epistula* si rimanda alla lettura di M. d'Orta, *Giurisprudenza e Epicureismo. (Nota su Cic., 'ad fam.' 7.12.1-2)*, in *Iura*, 42 (1991) (pubbl.1994), 123ss., ivi discussione di problemi, analisi di fonti e letteratura. L'epicureismo di Trebazio rimanda al rapporto di *familiaritas* da questi intrattenuto con Cesare al tempo del soggiorno in Gallia, aspetto sufficiente a che Pansa lo creda epicureo. Il diffondersi dell'epicureismo a Roma, i riverberi negli ambienti culturali repubblicani, gli influssi sull'operato della *iurisprudencia*, in V. Giuffrè, *L'agire < sua causa non civium >. Osservazioni sulla volgarizzazione dell'epicureismo a Roma, Atti Accad. Pont. Napoli, N.S.*, 21, Napoli 1973, *passim*.*

¹³ Deve in tal senso intendersi l'indagine svolta da Trebazio sulle origini storiche della questura. Riferisce Ulpiano (D. 1.13.1 pr., Ulp. *l. sing. de officio quaestoris*) che Giunio Graccano, Trebazio e Fenestella supponevano antichissime le origini della magistratura facendole ascendere all'età monarchica, visuale che Ulpiano accoglie e da Tacito era condivisa (Tac., *Ann.* 11,22). Non cade dubbio che l'interesse di Trebazio provi l'indulgere del giurista alle ragioni della politica in un'epoca in cui si registra la massima espansione della questura, al punto che, alla fine della repubblica, cresciuto il numero delle province, sarebbe occorso un sostanziale ammodernamento della magistratura. In misura maggiore i questori operano con funzioni di sostituti dei governatori, per effetto era loro attribuito con legge, l'*imperium* e il titolo di *quaestor pro praetore o pro consule*. Sui significati 'politici' e sulle ragioni di diritto pubblico che richiamano l'interesse di Trebazio ad occuparsi della questura in età cesariana, per tutti, si legga M. d'Orta, *Trebazio Testa e la questura. A proposito di D. 1.13.1.1 (Ulp. l. sing. de officio quaestoris)*, in *Fraterna Munera. Studi in onore di L. Amirante*, Univv. di Ferrara e Salerno (curr.), Salerno 5/5/1998, Lancusi 1998, 167ss., già pubbl. in *SDHI.*, 59 (1993) 279ss.

¹⁴ L'espressione 'giurisprudenza di mezzo' diretta a intendere, e circoscrivere, la generazione di giuristi che in linea temporale opera tra l'ultima repubblica e gli inizi del principato, si rinviene in d'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato* cit. *passim*.

¹⁵ d'Orta, *La giurisprudenza* cit. 110.

delicata progressione delle logiche trebaziane in relazione ai tempi e incomprensibile se non si colgono le difficoltà che involsero lo stesso Trebazio, esponente autorevole della giurisprudenza di mezzo, nel tentativo di preservare equilibri al suo lavoro ermeneutico di giurista svolto attraverso esperienze sociali e politiche diverse ¹⁶.

2-. Pomponio accede a un giudizio comparato nel contestualizzare la *iurisprudencia* dell'ultima repubblica:

D. 1.2.2.45, Pomp. *l. sing. ench. ... Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatio eloquentior [...], Ofilius utroque doctior. Cascelii scripta non exstant nisi unus liber bene ditorum, Trebatii complures, sed minus frequentantur* ¹⁷

Il giudizio parallelo a cui indulge esponendo di Aulo Cascellio, Caio Trebazio e Aulo Ofilio, viene reso dal giurista antoniniano trasponendo le valutazioni su piani che richiedono il ricorso a certe e sicure categorie, la *peritia*, l'*eloquentia*, sopra tutto, la *doctrina* che rende il giureconsulto *doctior*. Ed è evidente come lo sforzo 'esegetico' di restituzione della presenza e del ruolo svolto da questi giuristi, di un modo di esercitare l'*interpretatio*, attenga alla possibilità di richiamare dette categorie riconducendovi logiche e tecniche della generazione 'di mezzo'.

Si rende così possibile a Pomponio contestualizzare al tempo storico ed esprimere un giudizio di valore gradato. Trebazio eccelle in *peritia* ed è questa, la *peritia*, che lo rende superiore a Cascellio, ma denuncia carenze in *eloquentia* e, in *eloquentia*, Cascellio primeggia: entrambi non arrivano a Ofilio, rispetto all'uno e all'altro *doctior*, posto che massima aspirazione del giurista è primeggiare in *doctrina*.

Dalla testimonianza pomponiana resta confermata la necessità di accedere a una gradazione di valori che si traduca in altrettante qualità tecniche del giurista.

Rivolgendo attenzione al diritto, all'esercizio del diritto, nell'ultimo segmento di fine-repubblica, altresì ineludibile appare insistere:

- a) sul ruolo del giurista e la sua centralità nel sociale;
- b) sull'ampiezza di interessi che involgono il giurista;
- c) sul primato del diritto tra le scienze sociali.

Quanto al primo aspetto va richiamata una dote della *scientia iuris* viepiù ricorrente nell'ultimo scorcio della repubblica: la *sapientia*.

Ad essa accede la *prudentia* a significare, questa, la qualità tipica e connaturata al giurista: sapiente fu Sesto Elio e la sua *sapientia* sarebbe derivata anche dalle sue < qualità morali e attitudini pratiche >, tanto, che < nel giudizio popolare il nome di 'sapiente' ebbe non di rado questa origine > ¹⁸; e sapiente fu Tiberio Coruncanio, con lui, Lucio Acilio e lo stesso Catone.

¹⁶ d'Orta, *La giurisprudenza*. cit. 110 s.

¹⁷ Una lettura del testo in F. D'ippolito, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*, Napoli 1978, 17s.

¹⁸ M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, II ed., Napoli 1982, 75.

La *sapientia* del giurista, e la sua *prudencia*, interagiscono intersecandosi alle aspettative del popolo e costituiscono virtù che consentono equidistanza del *iursperitus* rispetto agli interessi divergenti delle parti sociali riconoscendogli centralità.

Ne rende testimonianza Ennio a proposito di Sesto Elio:

Enn., *Ann.* 10 331 ... *egregie cordatus hono catus Aelius Sextus*

Motivi e suggestioni che Cicerone riprende pregiando il giurista di *sapientia* e, di nuovo in tema di *sapientia*, assunta nel significato di assennatezza, l'oratore torna nel menzionare P. Cornelio Scipione Nasica, detto 'Corculum':

Cic., *Tusc.* 1.18 *Quid sit porro ipse animus aut ubi aut unde, magna dissensio est. Aliis cor ipsum animus videtur, ex quo excordes, vecordes concordisque dicuntur et Nasica ille prudens bis consul Corculum et egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus*¹⁹.

ove con 'corculum' (coricino) intende uomo assennato, dunque saggio, diversamente da quanto significhi *excors* (fuori dal cuore) dissennato, *vecors* (senza cuore) demente, *concors* (unto di cuore) concorde.

Connotare la *sapientia* come < *prudencia in iure civili* >²⁰ - interazione avvenuta non prima degli inizi del II secolo, in epoca eliana, quando la *sapientia* si fa *prudencia* con Acilio²¹ - significa possedere strumenti determinati e Cicerone, nel riferirsi alla *prudencia*, non pensa a una tecnica < bensì a una virtù, a una *sapientia* che illumina il diritto civile >. Il giurista è < un sapiente immerso in un clima di cultura di varie e vaste sollecitazioni; opera in una società di varie e vaste aperture >²².

Il giureconsulto dell'età 'di mezzo' si ammanta di tali composite valenze e Trebazio ne individua il 'tipo' in un tempo delicato in cui la teorica dei giuristi resta immediatamente coinvolta in una trama di raccordi culturali, e di percorsi, ulteriori rispetto a quelli tecnico-giuridici e specialistici.

Possibile verificare tale eterogeneità di interessi, con ulteriori elementi, rilevando un sapere del giurista, alla fine della repubblica, che si esprime oltre il dato della professionalità, ed oltre le tecniche. *Vexata quaestio* ancora di recente ripresa²³ nella scia di analisi tradizionali, e più recenti, che non riscontra - deve ribadirsi - omogeneità di valutazioni e posizioni nella giusromanistica.

¹⁹ Nelle *Tusculanae Disputationes* (1.18) Cicerone ripete senza varianti il versetto di Ennio (*Ann.*10.331).

²⁰ Per effetto della interazione di *prudencia* e *sapientia* risulta possibile a un giurista dell'autorevolezza di Sesto Elio < *praescribere iura civibus* > (Cic., *Cato maior* 27). Tematica di importante richiamo. Per tutti, si rimanda a L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma*, con la collaborazione di L. De Giovanni, Napoli, 1994, 234s.

²¹ L'incontro di *sapientia* e *prudencia*, entrambe virtù del giurista, viene testimoniato in *Lael.* 2.6-7: < *Sunt ista, Laeli; nec enim melior vir fuit Africano quisquam nec clarior. sed existimare debes omnium oculos in te esse coniectos unum; te sapientem et appellant et existimant. tribuebatur hoc modo M. Catoni, scimus L. Acilium apud patres nostros appellatum esse sapientem, sed uterque alio quodam modo, Acilius, quia prudens esse in iure civili putabatur, Cato, quia multarum rerum usum habebat; multa eius et in senatu et in foro vel provisa prudenter vel acta constanter vel responsa acute ferebantur; propterea, quasi cognomen iam habebat in senectute sapientis* >.

²² M. d'Orta, *Per una storia della cultura dei giuristi repubblicani*, in *BIDR.*, 90 (1987), ora in Id., < *Moderatio legis* > - < *temperatio iuris* >. *Antinomie e sistemazione del diritto nella Roma tardo-repubblicana*, Torino 2008, 54.

²³ d'Orta, *Per una storia* cit. in Id., < *Moderatio legis* > - < *temperatio iuris* > cit. 3ss. e *passim*.

A una visuale che richiama l'<Isolierung> del giurista in base al convincimento che la *scientia iuris* presenta caratteri di scienza specialistica - come riteneva Schulz²⁴ -, altri valutano 'aperta' la cultura del giurista, recettiva di posizioni, coinvolta in vari e molti saperi - l'idea del Bretone²⁵ -, ed altri studiosi avvertono, altresì, che cambiare metodologia trasponendo l'attenzione alla questione relativa al tipo di cultura composita della *scientia iuris* presenta rischi non liminari - così il Talamanca - rilevando sicure difficoltà per lo storico dell'esperienza giuridica che si proponga di descrivere la giurisprudenza come entità culturale²⁶.

Ferme le divergenti visuali si ritiene comunque possibile individuare percorsi, coerenti ad altrettanti saperi, rispetto ai quali resta coinvolta la *scientia iuris* di media e tarda-repubblica - lo storico-annalistico, il filologico-grammaticale, l'antiquario-sacrale - e se tali sollecitazioni non affiorano immediatamente è perché risulta essere carente l'omogeneità della visione generale e difettosa < la visione d'insieme tale da favorire l'accorpamento delle tendenze entro definiti filoni di cultura [così] da stabilire i nessi con la sfera del giuridico >²⁷.

3 - Per Trebazio tali sensibilità rilevano di certo.

Dai *Libri de religionibus* conseguono *definitiones* che attengono alla sfera del giuridico e del religioso²⁸, né è un caso che l'opera trebaziana venga ripresa da grammatici ed eruditi e contestualizzata a tempi ben diversi rispetto all'ultima repubblica. E un qualche raccordo sembra potersi provare con Virgilio a seguire taluni tracciati che vedranno coinvolti i commentatori del poeta²⁹: suggestioni che vanno intese quali indici di una inclinazione a non delimitare entro le maglie del giuridico la spazialità degli interessi, segnali di una disponibilità del giurista a interloquire con l'ambiente culturale esterno.

Pomponio 'registra' tale inclinazione che segna una stagione della *scientia iuris*:

D. 1.2.2.13, Pomp. *l. sing. ench. Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint, qui iura regere possint? Post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci.*

²⁴ F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, II ed., Oxford 1953, 135 = *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, 159 = *Storia della giurisprudenza romana*, tr. It. Firenze 1968, 134.

²⁵ BRETONE, *Tecniche e ideologie* cit. 340s.

²⁶ TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.*, 80 (1977) 339.

²⁷ d'Orta, *Per una storia* cit. in Id., < *Moderatio legis* > - < *temperatio iuris* > cit. 34 nt. 4. Si deve all'a. una rivisitazione della questione e la collocazione dei singoli giuristi, a seconda delle tendenze e degli orientamenti, delle predisposizioni e delle sensibilità, nell'uno o nell'altro filone, storico-annalistico, filologico-grammaticale, antiquario-sacrale. Oltre ogni immaginazione si ricorda, a proposito di Scipione Nasica Corculo, che questi fu attratto dalla meccanica: a lui si deve l'impianto del primo orologio ad acqua nel foro.

²⁸ Lenel, *Palingenesia*, cit. II, 343; Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae*, cit. I, 404ss.

²⁹ Relazioni tra Trebazio e Virgilio che si desumono da Serv., in *Aen.* 11.316; Macrobi., *Sat.* 3.3.2; 3.3.4-5; 3.5.1; Phylarg., in *Verg. Georg.* 2.381. In letteratura, cfr. A. MAGDELAIN, *La manus iniectio chez les Etrusques et chez Virgile*, in *Studi C. Sanfilippo*, 1, Milano 1982, 285ss., spec. 290. Per le fonti giuridiche di Gellio, v. il classico contributo di H. E. DIRKSEN, *Die Auszüge aus den Schriften der römischen Rechtsgelehrten in den Noctes Atticae des A. Gellius*, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1851, 29ss.

Trebazio vive la declinante età di fine repubblica godendo del generale apprezzamento, della stima, di personaggi di statura universale.

Cesare e Augusto lo avranno in gran conto e, se il primo lo accolse giovane giurista in Gallia su indicazione di Cicerone, lamentatosi con l'oratore che alcuno al suo seguito fosse capace di apprestare un *vadimonium*³⁰, Augusto gli avrebbe concesso, tra i primi, il *ius publice respondendi* gratificandolo di meriti nello studio del diritto ed elevandolo, autorevole voce, nel suo *consilium*.

A Trebazio impegnato nella progressione del *ius civile* risale la creazione dell'istituto dei *codicilli* all'esito di una delicata questione successoria che vide i protagonisti rivolgersi direttamente ad Augusto. Il principe interpella il giurista e questi rende la soluzione:

I. 2.25 pr. *Ante Augusti tempra constat ius codicillorum non fuisse, sed primus Lucius lentulus, ex cuius persona etiam fideicommissa coeperunt, codicillos introduxit: nam cum decederet in Africa, scripsit codicillos testamento confirmatos, quibus ab Augusto petiit per fideicommissum, ut faceret aliquid: et cum divus Augustus voluntatem eius implesset, deinceps reliquit auctoritatem eius secuti fideicommissa praestabant et filia Lentuli legata, quae iure non debebat, solvit. dicitur Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium quoque, cuius tunc auctoritas maxima erat, et quaesisse, an possit hoc recipi nec absonans a iuris ratione codicillorum usus esset: et Trebatium suasisse Augusto, quod diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter magnas et longas peregrinationes, quae apud veteres fuissent, ubi, si quis testamentum facere non posset, tamen codicillos posset. post quae tempora cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli iure optimo admitterentur*³¹.

Notizia ripresa nelle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (5.24.14): < *Codicillum, ut veteres aiunt, sine dubio ab auctore dictum, qui hoc scripturae genus instituit (est autem scriptura nullam indigens sollemnitate verborum sed solam testatoris voluntatem qualicumque scripturae significatione expressam, ita ut qui scribit titulum eiusdem scripturae codicillum vocet)* >³².

³⁰ Cic., *ad Q. fr.* 2.14.3-5. Il disegno cesariano volto ad assicurare il consenso degli intellettuali, in F. D'Ippolito, *L'organizzazione degli "intellettuali" nel regime cesariano*, in *Quaderni di storia*, 8 (1978) 245ss. Trebazio rifiuterà i *commoda* del tribunato militare offerto da Cesare (Cic., *ad fam.* 7.8.1).

³¹ Su I. 2.25 pr. vasta letteratura. Per tutti, si rimanda ai lavori di E. Genzmer, *La genèse du fidéicommis comme institution juridique*, in *RH.*, 40 (1962) 319 ss.; A. Watson, *The early history of < fideicommissa >*, in *Index*, 1 (1970) 178 ss.; F.P. Casavola, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura*, 27 (1976) (pubbl. 1979) 17ss. = Id., *Giuristi adrianei*, con note di prosopografia e bibliografia su giuristi del II secolo di G. De Cristofaro, Napoli 1980, 171ss.; T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, London 1981, 2s.; F. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983, 83ss.; V. Scarano Ussani, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano 1987, 22s.

³² L'origine dei codicilli testamentari è tema ampiamente dibattuto in dottrina. Per tutti, cfr. A. Guarino, < *Pauli de iure codicillorum liber singularis* >, in *ZSS.*, 62 (1942) 208ss. e, in seguito, Id., *Isidoro di Siviglia e l'origine dei codicilli*, in *SDHI.*, 10 (1944) 317ss. Condivide la visuale del Guarino, A. Metro, *Studi sui codicilli*, 1, Milano 1979, *passim* e Id., *Ancora su Isid. Etym. 5.24.14*, in *Studi C. Sanfilippo*, 3, 1983, 451ss., questa volta replicando a talune posizioni di A. Guarino, *Codicello e i codicilli*, in *Ineptiae iuris Romani*, 4, *Atti Acc. Pont. Napoli*, N.S., 29, 1980, 99ss. = Id., *Iusculum Iuris*, Napoli 1985, 163ss.

La fama di Trebazio è tale presso i contemporanei che, persino Orazio, lo metterà a conto di intime preoccupazioni attinenti alla giustificazione morale delle sue satire, < *Trebatius as a great, and, as befits a iurisconsultus slightly terryfing authority in his own profession* >³³. Densi di significato ‘giuridico’ gli ultimi versi della satira 2.1 redatta secondo lo schema dialogico tra il poeta e il giurista:

TREBATIUS

*Equidem nihil hinc diffindere possum;
sed tamen ut monitus caveas, ne forte negoti
incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum:
si mala condiderit in quem quis carmina, ius est
iudiciumque.*

HORATIUS

*Esto, siquis mala; sed bona siquis
iudice condiderit laudatus Caesare? Si quis
oppobriis dignum latraverit, integer ipse?*

TREBATIUS

*Solventur risu tabulae, tu missus abibis*³⁴.

Abstract.- Caio Trebazio Testa è *iurisperitus* esponente autorevole della giurisprudenza di ‘mezzo’ operante tra Repubblica e Principato. Il saggio illustra, nelle grandi linee, i modi della sua *interpretatio*, le inclinazioni filosofiche, gli interessi culturali in tempi complessi in cui tutto concerta per l’involutione della formula repubblicana di governo e la lesione della legalità ‘costituzionale’. Tra i primi giuristi sarà investito del *ius publice respondendi* e contribuirà con soluzioni innovative - tra le altre, si ricorda la confezione dell’istituto successorio dei *codicilli* - alla progressione del *ius civile*.

Caio Trebazio Testa was a jurist *iurisperitus* and a prestigious representative of the jurisprudence in force between Roman Republic and the Reign of Octavian. The essay describes his *interpretatio*, his philosophical inclinations, his cultural interests during the period of the involution of the republic and the breach of constitutional legality. He was one of the earliest jurists and was invested

³³ E. Fraenkel, *Horace*, rist. Oxford 1970, 147.

³⁴ Il Guarino offre una lettura della *epistula* attenta agli insitici significati giuridici. Osserva l’a.: < Domandiamoci quali cose possa aver detto al poeta, sia pure in un orecchio il ‘*doctus Trebatius*’. Quattro cose, almeno a mio parere. Primo: la fattispecie dei versi satirici non è perseguita in esplicito da nessuna legge, ma va rapportata interpretativamente a certe ‘*sanctae leges*’. Secondo: dalle *sanctae leges* di cui sopra si deduce che l’autore di ‘*mala carmina in aliquem*’ si espone ad ‘*ius iudiciumque*’. Terzo: non è da considerare autore di *mala carmina* chi abbia scritto ‘*bona carmiina*’ e sia stato perciò ‘*laudatus iudice Caesare*’. Quarto: se l’autore di *bona carmina*, nel senso ora detto, viene esposto ad *ius iudiciumque*, ‘*solventur risu tabulae*’ e sarà mandato assolto > (A. Guarino, *Un responso di Trebazio?*, in *Ineptiae iuris Romani*, 7, in *Atti Accad. Pont. Napoli*, N.S., 32, 1983 = Id., *Iusculum iuris* cit. 218ss. Dello stesso a. v., altresì, *Orazio e un responso di Trebazio Testa* (*Horat. Serm. 2.1.79-86*, in *Giusromanistica elementare*, Napoli 1989, 253ss.). Sulla *epistula* ulteriori sollecitazioni in A. D. Leeman. *Die Konsultierung des Trebatius: Statuslehre in Horaz, Serm. 2,1*, in *Festschrift R. Muth*, Innsbruck 1983, 209ss.

as *ius publice respondendi*. Thanks to innovative solutions –for example, he created the institution of *codicilli*- he contributed to the enlargement of the *ius civile*.